

PIENA RESPONSABILITA' E AUTONOMIA OPERATIVA DEI BIOLOGI NEL SERVIZIO DI CITOLOGIA

La capacità professionale, discendente dal titolo di studio e dall'iscrizione al proprio Ordine, si concretizza anche con la sottoscrizione delle opere compiute. Tale principio giuridico, disatteso da una USL che ritiene che ai biologi ambulatoriali non compete la sottoscrizione dei risultati delle analisi eseguite, viene ribadito con fermezza dal nostro Presidente.

**Al Sig. Amministratore Straordinario
Al Sig. Coordinatore Sanitario
della USL n. 14
Via E. Fieramosca
81043 CAPUA**

e, p.c.

**On.le Assessore Regionale alla Sanità
Regione Campania
Via S. Lucia, 81
80132 NAPOLI**

OGGETTO: Biologi ambulatoriali del Servizio di Citologia: capacità di sottoscrizione delle analisi eseguite.

Risulta allo scrivente che alla Dottoressa Maria Manno biologa con cui l'ordinanza n. 58 del 2.3.1990 di codesta USL è stato conferito l'incarico ambulatoriale per n. 12 ore settimanali presso il Servizio di Citologia, non viene consentito di sottoscrivere i risultati delle analisi dalla stessa eseguite nell'assolvimento del compito affidatole.

A tal riguardo si rammenta che l'art. 7, co. 6 a) del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali di cui al DPR 262/92, recita testualmente come dovere del professionista: «compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Unità Sanitaria Locale».

Tanto è già sufficiente a stigmatizzare come illegittimo ed in contrasto con la vigente normativa l'impedimento che viene posto nei confronti della suddetta Dottoressa Manno al compimento di ciò che in sostanza viene a configurarsi come proprio atto dovuto.

A ciò aggiungasi la piena capacità professionale dei biologi ad eseguire e sottoscrivere analisi citologiche; capacità conferita loro dalla legge 396/67, art. 3 lettera g), e riconosciuta più volte dalla

Magistratura Amministrativa: per tutte cfr. Tar Lazio Sez. I, Dec. 1459/85 (all. n. 1) – scaturita dal contenzioso sollevato dallo scrivente Ordine avverso alcune disposizioni limitative per i biologi contenute nel D.P.C.M. 10 febbraio 1994 – in cui al punto 4 del dispositivo del diritto si legge: «È invece da condividere il quarto motivo di ricorso che si rivolge avverso la disposizione dell'art. 18 (recte: art. 8) terzo comma, punto c) che escluderebbe i biologi dalla direzione dei laboratori specializzati in citoistopatologia».

In linea generale, inoltre, si rileva che l'apposizione della firma sugli atti compiuti, e nella fattispecie sui referti delle analisi, si configura come una questione di principio giuridico che si riduce in sostanza a sapere se un professionista abilitato ex lege a determinate funzioni, ed autorizzato per di più dalla propria amministrazione a specifici compiti, possa sottoscrivere i risultati.

A ciò la risposta non può essere che affermativa, sia per il rispetto che si deve a qualsiasi forma di lavoro sia in quanto la sottoscrizione dei referti delle analisi da parte del loro autore risponde anche all'esigenza dell'Amministrazione di poter accertare e far valere, in qualunque momento, eventuali responsabilità che possano discendere da un non corretto esercizio professionale che possa condurre a risultati errati.

Per tutto quanto sopra richiamato, e stabilito che la firma sui referti è un diritto-dovere anche per la Dottoressa Manno, si invitano espressamente i Destinatari della presente a prendere opportuni provvedimenti affinché la citata Dottoressa possa svolgere la propria opera professionale nella più concreta pievezza.

Grati per l'attenzione ed in attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

**Il Presidente
Prof. Ernesto Landi**

Analoga nota è stata inviata all'USL n. 34 di Catania